



ACQUIRENTE UNICO S.p.A.

Procedura in materia di informazioni privilegiate

Approvata dal Consiglio d'Amministrazione di Acquirente Unico S.p.A.

in data 15 gennaio 2019

INDICE

Executive Summary	3
1. Ambito di applicazione	5
2. Informazione Rilevante.....	6
3. Informazione Privilegiata.	6
4. Soggetti tenuti al rispetto della Procedura.	9
5. Disposizioni in merito alla circolazione e al trattamento interno delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate	9
6. Diffusione delle Informazioni Privilegiate	10
7. Diffusione di Informazioni Privilegiate tramite il Sito Internet	11
8. Comunicazione in presenza di rumors.....	12
9. Diffusione di Dati Previsionali.....	12
10. Diffusione di informazioni in occasione di assemblee e di incontri con analisti, investitori istituzionali e comunità finanziaria in genere. Rapporti con gli organi di stampa.....	12
11. Ritardo della diffusione di Informazioni Privilegiate	13
12. Relevant Information List.....	15
13. Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate	16
14. Sanzioni.....	17
ALLEGATO I	20
ALLEGATO II	22
ALLEGATO III.....	25
ALLEGATO IV	26

Executive Summary

La presente procedura disciplina il processo di individuazione, gestione e trattamento delle Informazioni Rilevanti (come di seguito definite) e delle Informazioni Privilegiate (come di seguito definite) nonché i processi e le pratiche da osservare per la comunicazione, sia all'interno che all'esterno, delle Informazioni Privilegiate.

Inoltre la presente procedura costituisce parte integrante del sistema di prevenzione e controllo adottato da Acquirente Unico S.p.A. di cui al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo n. 231 del 2001, anche ai fini dell'esimente per Acquirente Unico S.p.A. con riferimento alle responsabilità di cui al citato Decreto.

È rilevante quell'informazione non pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, Acquirente Unico S.p.A. (pertanto concernente anche società del Gruppo (come di seguito definito) a condizione che tali informazioni siano rilevanti per la Società), che possa ragionevolmente, in un secondo momento, assumere natura di Informazione Privilegiata (come di seguito definita) ("**Informazione Rilevante**").

Al fine di monitorare la circolazione delle Informazioni Rilevanti (come di seguito definite), la Società, istituisce e aggiorna un registro con le Specifiche Informazioni Rilevanti ("**RIL**") nel quale iscrive coloro che - in ragione del loro impiego o rapporto professionale in genere - vengono a conoscenza di tali Specifiche Informazioni Rilevanti.

È privilegiata quell'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, Acquirente Unico S.p.A. (pertanto concernente anche società del Gruppo (come di seguito definito) o uno o più dei suoi strumenti finanziari quotati, che, se resa pubblica, potrebbe avere una influenza significativa sui prezzi di tali strumenti o degli strumenti finanziari derivati collegati ("**Informazione Privilegiata**").

L'utilizzo di un'Informazione Privilegiata per compiere operazioni (e.g. acquisto, vendita, etc.) sugli strumenti finanziari costituisce fattispecie di reato. Pertanto tutti coloro che ricevono Informazioni Privilegiate devono astenersi dal compiere tali operazioni e mantenere l'informazione riservata.

La nascita di un'Informazione Privilegiata richiede due principali azioni:

- (i) l'immediata iscrizione nel Registro Insider (come di seguito definito) di coloro che - in ragione del loro impiego o rapporto professionale in genere - vengono a conoscenza di tale informazione. Nel caso tale informazione fosse una Specifica Informazione Rilevante l'iscrizione dei soggetti potrebbe migrare dal RIL al Registro Insider sulla base di una valutazione caso per caso se i soggetti iscritti nella RIL siano ancora a conoscenza dell'informazione nella fase in cui assume carattere privilegiato.

Il Registro Insider ha:

- (a) una sezione principale ("**Sezione Principale**") in cui siano previste tante sezioni quante sono le Informazioni Privilegiate, nelle quali vengono iscritti i soggetti, di volta in volta, in possesso di informazioni che divengono Informazioni Privilegiate; e
 - (b) una sezione supplementare ("**Sezione Permanente**"), nella quale sono iscritti permanentemente solo i soggetti che si presume abbiano in qualsiasi momento accesso a qualsivoglia Informazione Privilegiata.
- (ii) L'immediata diffusione al pubblico dell'Informazione Privilegiata (salvo che non si ritenga di applicare la procedura di ritardo di seguito descritta), mediante i canali di diffusione di seguito descritti. La diffusione al pubblico fa perdere all'informazione la sua natura di Informazione Privilegiata; la Società indica tale circostanza nel Registro Insider e ne informa i soggetti iscritti

nella relativa sezione del Registro Insider.

La diffusione al pubblico richiede la pubblicazione di un comunicato stampa:

- (a) da diffondere attraverso i meccanismi di diffusione e stoccaggio a ciò preposti sull'Euro MTF organizzato e gestito dalla Borsa del Lussemburgo, attraverso il sito internet della Borsa del Lussemburgo; e
- (b) nella apposita sezione del sito internet della Società a ciò preposta (il “**Sito Internet**”).

È possibile ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata nel caso in cui siano soddisfatti congiuntamente tre requisiti:

- (1) la Società abbia un legittimo interesse;
- (2) il ritardo nella comunicazione probabilmente non abbia l'effetto di fuorviare il pubblico;
- (3) la Società sia in grado di garantire la riservatezza dell'informazione.

Nel caso in cui venga meno anche solo uno di questi requisiti, è necessario procedere quanto prima possibile alla diffusione della notizia al pubblico. Inoltre, terminata l'esigenza del ritardo, contestualmente alla diffusione al pubblico dell'Informazione Privilegiata per la quale si sia optato per il ritardo, la Società è tenuta a trasmettere alla autorità lussemburghese *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (“**CSSF**”) un rapporto che illustri la sussistenza dei tre requisiti e le ragioni del ritardo.

Divieto per tutti coloro che sono in possesso di Informazioni Privilegiate di compiere operazioni sugli Strumenti Finanziari durante il periodo in cui sono in possesso di tali informazioni. Si ha abuso di Informazioni Privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizzi tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di Informazioni Privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate.

1. Ambito di applicazione

1.1 La presente procedura - adottata dal Consiglio di Amministrazione di Acquirente Unico S.p.A. - ha lo scopo di:

- (i) regolamentare le modalità di monitoraggio e circolazione interna delle informazioni societarie, con particolare riferimento alle Informazioni Rilevanti e alle Informazioni Privilegiate;
- (ii) regolamentare le modalità di comunicazione al pubblico, in conformità alle applicabili disposizioni di legge, delle Informazioni Privilegiate e di quelle Regolamentate;
- (iii) disciplinare l'istituzione e il mantenimento della RIL (come di seguito definita) e del Registro Insider (come di seguito definito).

1.2 Ai fini della presente Procedura le espressioni di seguito riportate avranno il significato attribuito al presente paragrafo:

"Acquirente Unico" o la indica Acquirente Unico S.p.A..

"Società":

"Comitato": indica lo strumento di supporto all'Amministratore Delegato nello svolgimento delle attività previste nella presente Procedura, composto dallo stesso Amministratore Delegato, dal Responsabile Finanziario, eventualmente integrato volta per volta dalle eventuali ulteriori funzioni che il Comitato ritiene opportuno coinvolgere in relazione alla natura e ai contenuti dell'informazione;

"CSSF": indica l'autorità lussemburghese Commission de Surveillance du Secteur Financier;

"Euro MTF": indica l'Euro MTF organizzato e gestito dalla Borsa del Lussemburgo;

"Gruppo": indica la Società e, ove applicabile di volta in volta, le società da essa controllata ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile;

"Informazione Privilegiata" ha il significato attribuito nell'Executive Summary della presente Procedura;

"Informazione Rilevante": ha il significato attribuito nell'Executive Summary della presente Procedura;

"Preposto": indica il preposto alla gestione delle Informazioni Rilevanti e/o delle Informazioni Privilegiate ai sensi della presente Procedura;

"Procedura": indica la presente Procedura in materia di informazioni privilegiate adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 gennaio 2019, come successivamente modificata e integrata;

"Registro Insider": indica il registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate;

"RIL": indica *la Relevant Information List*, ossia il registro delle persone che hanno accesso a Specifiche Informazioni Rilevanti;

"Sezione Permanente": ha il significato attribuito nell'Executive Summary della presente Procedura;

"Sezione Principale": ha il significato attribuito nell'Executive Summary della presente Procedura;

Sito Internet”:	ha il significato attribuito nell'Executive Summary della presente Procedura;
“Soggetti Obbligati”:	indica gli organi di amministrazione, direzione e controllo, i dipendenti, collaboratori e i consulenti della Società e del Gruppo;
“Specifica Informazione Rilevante”	singola Informazione Rilevante che, sulla base di valutazione dell'Amministratore Delegato, potrebbe a giudizio della Società effettivamente, in un secondo momento, assumere natura privilegiata.
“Strumenti Finanziari”:	ha il significato attribuito al paragrafo 3.1 della presente Procedura

2. Informazione Rilevante

2.1 È rilevante quell'informazione non pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, Acquirente Unico (pertanto concernente anche società controllate di Acquirente Unico a condizione che tali informazioni siano rilevanti per Acquirente Unico) o uno o più Strumenti Finanziari, suscettibile di divenire Informazione Privilegiata. Rientrano nella definizione di Informazioni Rilevanti tutti i tipi di Informazioni Rilevanti individuati dalla Società. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo possono ritenersi Informazioni Rilevanti (quindi, suscettibili di divenire Informazioni Privilegiate) le informazioni riguardanti i fatti e gli eventi di cui ai successivi paragrafi 3.2 e 3.3.

2.2 La Società individua, iscrive nella RIL e monitora le Specifiche Informazioni Rilevanti, ossia quei dati, eventi, progetti o circostanze che ritiene, in ragione della loro rilevanza, possano effettivamente, in un secondo momento, diventare Informazioni Privilegiate.

2.3 La Società istituisce il Comitato quale strumento di supporto all'Amministratore Delegato nello svolgimento delle attività previste nella presente Procedura.

2.4 Ciascun responsabile di funzioni aziendali del Gruppo ove ritenga che, nel proprio ambito operativo, si sia originata una informazione che possa essere qualificata come Informazione Rilevante, ne dà immediata comunicazione all'Amministratore Delegato e al Comitato. A tal fine, ciascun dipendente della Società è tenuto a segnalare al proprio diretto responsabile di funzione le informazioni che potrebbero essere qualificate come Informazioni Rilevanti di cui sia venuto a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa. L'Amministratore Delegato e, in caso di sua assenza, un altro soggetto da questi delegato verifica che si sia effettivamente in presenza di una Specifica Informazione Rilevante avvalendosi dell'ausilio del Comitato. In caso affermativo, l'Amministratore Delegato sarà tenuto a impartire disposizioni al Preposto affinché quest'ultimo iscriva l'Informazione Rilevante e le persone in possesso di tali Informazioni Rilevanti nella RIL, aprendo una apposita sezione dedicata alla Specifica Informazione Rilevante, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 12.

2.5 L'Amministratore Delegato, con il supporto del Preposto e del Comitato, monitora costantemente l'evoluzione delle Informazioni Rilevanti sulla base delle informazioni ricevute dalle Funzioni competenti ai sensi dei precedenti paragrafi 2.2 e 2.3, al fine di valutare se esse evolvano in Informazioni Privilegiate oppure se perdano la qualità di Specifiche Informazioni Rilevanti.

3. Informazione Privilegiata.

3.1 È privilegiata quell'informazione di **carattere preciso**, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o uno o più **Strumenti Finanziari**, che, se resa pubblica, potrebbe avere una **influenza significativa sui prezzi** di tali Strumenti Finanziari o degli strumenti finanziari derivati collegati.

- **Carattere preciso:** un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o che si può ragionevolmente ritenere si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli Strumenti Finanziari o del relativo strumento finanziario derivato. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso, nel momento in cui l'informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli Strumenti Finanziari o del relativo strumento finanziario derivato.
- **Strumenti Finanziari:** gli strumenti finanziari emessi dalla Società, negoziati su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione su un mercato regolamentato o su sistema multilaterale di negoziazione, negoziati su un sistema organizzato di negoziazione, nonché gli strumenti derivati e altri strumenti finanziari collegati agli strumenti finanziari emessi dalla Società o a detti strumenti derivati ("**Strumenti Finanziari**").
- **Influenza significativa sui prezzi:** per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o degli strumenti finanziari derivati collegati, si deve intendere quell'informazione che probabilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

3.2 Fermo restando il principio di cui sopra, possono ritenersi Informazioni Privilegiate atitolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti informazioni:

- (i) le attività e le passività della Società connesse alle e contenute nelle situazioni contabili relative al bilancio (di esercizio o consolidato) o ai dati economico-patrimoniali riferibili a periodi intermedi della Società e/o – ove rilevanti per la Società – di altra società del Gruppo;
- (ii) la *performance* o le attese di *performance* o risultato che interessano il *business* della Società, coincidenti con o derivate dai dati previsionali (budget, previsioni, piani, anche relativi a singole divisioni);
- (iii) relative a vicende riguardanti gli organi di amministrazione, direzione e controllo (quali nomina, revoca e cessazione);
- (iv) relative alle società del Gruppo o a operazioni societarie di carattere straordinario, over rilevanti per la Società;
- (v) relative a contenziosi significativi;
- (vi) sviluppi significativi relativi all'andamento del business della Società;
- (vii) le circostanze che possono avere un impatto sulla capacità della Società di far fronte ai propri obblighi (tra cui il rimborso del capitale finanziato e il pagamento degli interessi);
- (viii) un significativo miglioramento della situazione finanziaria della Società che riduca il rischio di potenziale inadempimento della Società, come quello derivante da un aumento

di capitale;

- (ix) una riduzione significativa della situazione finanziaria della Società che aumenti il rischio di potenziale inadempimento della Società;
- (x) l'incremento significativo dell'indebitamento della Società o del Gruppo;
- (xi) accordi e transazioni che possano avere un impatto sulla capacità di credito della Società;
- (xii) il fallimento di uno o più clienti importanti della Società;
- (xiii) il *rating* dell'emittente e degli Strumenti Finanziari;
- (xiv) le modifiche delle caratteristiche e delle condizioni degli Strumenti Finanziari;
- (xv) l'esercizio delle opzioni previste dalle condizioni degli Strumenti Finanziari;
- (xvi) operazioni di *buy-back* degli Strumenti Finanziari;
- (xvii) una significativa modifica nella situazione finanziaria dell'emittente; il potenziale *default* sugli Strumenti Finanziari; e
- (xviii) l'emissione di nuovi Strumenti Finanziari.

3.3 A titolo indicativo e non esaustivo ulteriori circostanze che potrebbero essere qualificate come Informazioni Privilegiate sono:

- (i) variazione del controllo o variazioni rilevanti della struttura organizzativa interna della società;
- (ii) partecipazione alla costituzione di società e ad accordi di joint venture in genere rilevanti per l'attività della Società e/o del Gruppo;
- (iii) acquisto, vendita e dismissione di partecipazioni, aziende e rami di azienda rilevanti per l'attività della Società e/o del Gruppo;
- (iv) stipula di accordi di collaborazione o di partecipazione con terzi aventi rilevanza strategica;
- (v) stipula di contratti di finanziamento e/o emissione di prestiti obbligazionari rilevanti; (vi) progetti di investimento rilevanti;
- (vi) riassetti e ristrutturazioni societarie anche attraverso operazioni di fusioni/scissioni, operazioni sul capitale;
- (vii) la stipula di un finanziamento rilevante privilegiato rispetto agli Strumenti Finanziari;
- (viii) un'operazione straordinaria che determini un mutamento significativo degli assetti proprietari o dell'attività complessiva della Società;
- (ix) le tappe intermedie dei processi sopra descritti, qualora abbiano raggiunto una fase in cui l'informazione sia sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato;
- La valutazione in merito all'effettiva idoneità delle ulteriori circostanze sopra indicate a configurarsi quali Informazioni Privilegiate deve essere comunque effettuata in concreto caso per caso, tenuto conto anche della loro rilevanza rispetto agli indicatori economici patrimoniali e finanziari del Gruppo.

4. Soggetti tenuti al rispetto della Procedura.

4.1 I Soggetti Obbligati sono tenuti al rispetto della presente Procedura ed a mantenere riservate le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate acquisite nello svolgimento dei rispettivi compiti e funzioni, nel lasso di tempo che intercorre tra la formazione dell'Informazione Rilevante e dell'Informazione Privilegiata e la sua comunicazione al pubblico in conformità alle disposizioni di legge e nel rispetto del paragrafo 5 della presente Procedura.

4.2 Il Preposto rende disponibile ai Soggetti Obbligati in un'apposita sezione del Sito Internet copia della presente Procedura e fornisce a tutti i Soggetti Obbligati un'apposita informativa della messa a disposizione della presente Procedura sul Sito Internet. La ricezione di tale informativa da parte dei Soggetti Obbligati comporta l'accettazione della presente Procedura e delle relative previsioni da parte dei Soggetti Obbligati.

5. Disposizioni in merito alla circolazione e al trattamento interno delle Informazioni Rilevanti, delle Informazioni Privilegiate e di informazioni aziendali riservate.

5.1 I Soggetti Obbligati sono tenuti a:

- (i) mantenere riservate le informazioni ed i documenti configurabili come Informazioni Rilevanti, Informazioni Privilegiate e informazioni aziendali riservate ed acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e/o funzioni;
- (ii) utilizzare le informazioni ed i documenti configurabili come Informazioni Rilevanti, Informazioni Privilegiate e informazioni aziendali riservate esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni ed in conformità alle procedure aziendali vigenti;
- (iii) non comunicare a soggetti terzi (salvo quanto previsto al successivo paragrafo 5.2):
 - (a) Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate e/o informazioni aziendali riservate;
 - (b) informazioni e dati relativi alle situazioni contabili destinate ad essere recepite nel bilancio di esercizio o consolidato, o comunque in rapporti relativi a eventuali periodi intermedi della Società, prima dell'approvazione di tali documenti da parte del Consiglio di Amministrazione della Società e dell'espletamento della relativa procedura di comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 6;
 - (c) dati di preconsuntivo o previsionali, ed informazioni relative a circostanze, eventi od operazioni potenzialmente idonee a configurarsi come Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate, prima dell'espletamento della procedura di comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 6;
- (iv) gestire le informazioni e i documenti configurabili come Informazioni Rilevanti, Informazioni Privilegiate e informazioni aziendali riservate in osservanza degli obblighi di riservatezza, con particolare attenzione alla gestione dei supporti sui quali tali informazioni sono rintracciabili, quali dispositivi elettronici, dispositivi USB, comunicazioni elettroniche o cartacee;
- (v) fare in modo che qualsiasi supporto cartaceo contenente Informazioni Rilevanti, Informazioni Privilegiate e informazioni aziendali riservate non sia lasciato incustodito o comunque a disposizione di soggetti non autorizzati a ricevere tali Informazioni Rilevanti, Informazioni Privilegiate e informazioni aziendali riservate;
- (vi) astenersi da e fare in modo che i dipendenti ed i collaboratori della Società e delle

società del Gruppo si astengano dal compiere pratiche di intromissione nella privacy dei colleghi (c.d. *shoulder surfing*);

- (vii) astenersi dal consultare documenti che contengono Informazioni Rilevanti, Informazioni Privilegiate e informazioni aziendali riservate in luoghi pubblici.

5.2 La comunicazione a soggetti diversi dai Soggetti Obbligati di dati, documenti o informazioni configurabili come Informazioni Rilevanti, Informazioni Privilegiate e informazioni aziendali riservate, è ammessa esclusivamente a condizione che:

- (i) la comunicazione avvenga esclusivamente per ragioni d'ufficio nell'esercizio della funzione svolta e con modalità tali da assicurare la riservatezza delle informazioni limitandone la circolazione esclusivamente nei confronti degli specifici soggetti destinatari (ad esempio attraverso la sottoscrizione di *non disclosure agreement*);
- (ii) i soggetti destinatari siano tenuti ad obblighi legali o contrattuali di riservatezza in merito alle informazioni ricevute,

fermo restando che qualsiasi comunicazione a tali soggetti potrà avvenire solo contestualmente alla iscrizione degli stessi all'interno della sezione della RIL relativa alla specifica Informazione Rilevante e/o del Registro Insider relativa alla Specifica Informazione Privilegiata.

A titolo indicativo e ferme restando le condizioni di cui sopra, possono essere incluse nei casi di cui al presente paragrafo:

- (i) la comunicazione, effettuata in applicazione di obblighi normativi, di dati e situazioni contabili alla società di revisione in funzione dello svolgimento dell'incarico;
- (ii) le comunicazioni a:
 - (a) consulenti, e
 - (b) agenzie di *rating*.

6. Diffusione delle Informazioni Privilegiate

6.1 Le Informazioni Privilegiate devono essere comunicate al pubblico quanto prima possibile mediante comunicati stampa predisposti e diffusi sull'Euro MTF, sia in lingua italiana sia in lingua inglese, tramite l'applicativo FIRST della Borsa del Lussemburgo (<https://www.bourse.lu/first>) o altre modalità eventualmente indicate dalla Borsa del Lussemburgo.

6.2 La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate indica chiaramente:

- (i) la natura privilegiata delle informazioni comunicate;
- (ii) i dati societari completi della Società;
- (iii) l'identità del soggetto che notifica l'Informazione Privilegiata, con specificazione dei relativi dati anagrafici e della posizione ricoperta presso la Società;
- (iv) l'oggetto delle Informazioni Privilegiate;
- (v) la data e l'ora della comunicazione ai mezzi di informazione.

6.3 Ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico, il giudizio di valutazione in merito alla natura privilegiata dell'informazione è svolto caso per caso dall'Amministratore Delegato, nonché – se ritenuto necessario – dalle ulteriori funzioni eventualmente coinvolte in relazione a contenuti e tipologia dell'informazione.

- 6.4** In merito alle Informazioni Privilegiate riguardanti società controllate dalla Società, i legali rappresentanti delle società controllate devono fornire alla Società quanto prima possibile tutte le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge.
- 6.5** Il comunicato è redatto, in conformità alle previsioni regolamentari della Borsa del Lussemburgo in materia di contenuto minimo e di modalità di rappresentazione delle informazioni in esso contenute, dal Preposto. Il comunicato deve contenere elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli effetti che le informazioni fornite possono produrre sul prezzo degli Strumenti Finanziari e non deve contenere elementi promozionali delle attività della Società o del Gruppo non inerenti all'oggetto della comunicazione né essere redatto in modo tale da combinare elementi positivi con altri negativi al fine di mitigare l'impatto della diffusione dell'Informazione Privilegiata.
- 6.6** Il contenuto del comunicato di Informazioni Privilegiate è approvato dall'Amministratore Delegato ovvero, in sua assenza, da altro soggetto da questi delegato.
- 6.7** L'invio del comunicato è affidato al Preposto oppure all'Investor Relator che ne curano la trasmissione attraverso i sistemi di diffusione a ciò preposti dell'Euro MTF.
- 6.8** Le Informazioni Privilegiate sono comunque diffuse il prima possibile qualora vi sia fondato motivo per ritenere che, nonostante siano state adottate procedure idonee a mantenere la natura riservata delle informazioni, (i) non siano stati rispettati gli obblighi di riservatezza da parte di chi ne sia venuto a conoscenza, ovvero (ii) vi siano state carenze o disfunzioni nella relativa comunicazione al pubblico.
- 6.9** Qualora le Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate siano rilevanti anche per le altre società del Gruppo che abbiano emesso strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione su un mercato regolamentato o su sistema multilaterale di negoziazione, negoziati su un sistema organizzato di negoziazione, l'Amministratore Delegato si coordinerà con il comitato delle rilevanti società del Gruppo a fini di coordinamento nella (i) gestione delle Specifiche Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate, (ii) tenuta e nell'aggiornamento della RIL e/o del Registro Insider e (iii) diffusione al pubblico delle Informazioni Privilegiate.

7. Diffusione di Informazioni Privilegiate tramite il Sito Internet

- 7.1** La Società è tenuta a pubblicare tutte le Informazioni Privilegiate sia con le modalità di cui al paragrafo 6.1 che sul Sito Internet, sia in lingua italiana sia in lingua inglese, in una sezione facilmente identificabile e gratuitamente accessibile (senza discriminazione alcuna) a tutti gli utenti, e ad assicurare che le Informazioni Privilegiate pubblicate sul Sito Internet indichino chiaramente la data e l'ora della divulgazione e che siano presentate in ordine cronologico. La Società conserva sul Sito Internet, per un periodo di almeno cinque anni tutte le Informazioni Privilegiate che è tenuta a comunicare al pubblico.
- 7.2** Al fine di garantire una corretta informazione, il Preposto è tenuto a:
- (i) riportare le notizie istituzionali secondo adeguati criteri redazionali, che tengano conto della funzione di informazione che caratterizza la comunicazione finanziaria, evitando di perseguire finalità non proprie della specifica comunicazione;
 - (ii) assicurare che i contenuti della versione in lingua straniera e di quella italiana siano coerenti;
 - (iii) citare la fonte dell'informazione per i dati e notizie elaborati da terzi;

- (iv) indicare se i documenti pubblicati sul sito rappresentano la versione integrale ovvero un estratto o riassunto, indicando nel secondo caso le modalità per reperire i documenti nel formato originale;
- (v) in caso di errori rilevanti e significativi nelle informazioni pubblicate sul sito, diffondere il più presto possibile una comunicazione di rettifica in cui siano evidenziate le correzioni apportate;
- (vi) indicare chiaramente la data di aggiornamento delle informazioni, ove rilevante.

8. Comunicazione in presenza di rumors

8.1 In generale, la Società non è tenuta a commentare eventuali rumors, tuttavia nei casi di:

- (i) rilevante variazione del prezzo degli Strumenti Finanziari in presenza di notizie di dominio pubblico non già diffuse secondo le modalità indicate ai precedenti paragrafi 6.1 e 7 concernenti la Società;
- (ii) presenza, a mercati chiusi ovvero nella fase di pre-apertura, di notizie di dominio pubblico, non diffuse secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 6.1, e idonee ad influenzare significativamente il prezzo degli Strumenti Finanziari,

l'Amministratore Delegato, con l'ausilio del Comitato, provvede a una disamina della situazione per verificare la necessità o l'opportunità di informare il pubblico sulla veridicità delle notizie di dominio pubblico integrandone e correggendone, ove necessario, il contenuto al fine di ripristinare condizioni di correttezza informativa. Inoltre la necessità di informare il pubblico deve essere valutata alla luce dell'eventuale utilizzo dell'istituto del ritardo (di cui al successivo paragrafo 11, in quanto rumors aventi ad oggetto una Informazione Privilegiata non ancora diffusa rappresentano l'indice della violazione dell'obbligo di riservatezza). In sintesi, tipicamente, nella misura in cui sia stata attivata una procedura di ritardo e vi siano rumors, la Società provvede ad allineare il mercato mediante la diffusione delle Informazioni Privilegiate per le quali sia stata attivata la procedura di ritardo.

8.2 In caso di esito positivo della verifica di cui sopra, il relativo comunicato, viene approvato, emesso e diffuso secondo quanto previsto nel precedente paragrafo 6.

9. Diffusione di Dati Previsionali

9.1 Per informazioni previsionali s'intendono quelle contenenti dati previsionali relativi alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, individuale e consolidata, ovvero agli obiettivi quantitativi della gestione della Società e del Gruppo (i "**Dati Previsionali**").

9.2 La Società non è obbligata per legge a comunicare Dati Previsionali ma, ove decida di comunicarli a selezionati soggetti al di fuori delle ipotesi di normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione (quali la trasmissione dovuta in adempimento di obblighi contrattuali verso banche e agenzie di rating, accompagnata dall'assunzione da parte di queste ultime di adeguati obblighi di riservatezza), dovrà diffonderli anche al pubblico. In tal caso i Dati Previsionali sono messi a disposizione del pubblico con le modalità previste al precedente paragrafo 6.1 ed attraverso il Sito Internet.

10. Diffusione di informazioni in occasione di assemblee e di incontri con analisti, investitori istituzionali e comunità finanziaria in genere. Rapporti con gli organi di stampa.

10.1 In caso di diffusione in assemblea di Informazioni Privilegiate, queste devono essere diffuse il prima possibile con le modalità previste ai precedenti paragrafi 6.1 e 7.

- 10.2** I rapporti con gli analisti finanziari e gli investitori istituzionali sono riservati esclusivamente all'Amministratore Delegato e al Responsabile Finanziario.
- 10.3** Qualora nel corso degli incontri con gli operatori del mercato finanziario vengano involontariamente comunicate Informazioni Privilegiate, i rappresentanti della Società che abbiano fornito inavvertitamente tale Informazioni Privilegiate sono tenuti a informare immediatamente l'Amministratore Delegato e il Preposto al fine di procedere immediatamente alla comunicazione al pubblico con le modalità previste ai precedenti paragrafi 6.1 e 7.
- 10.4** I rapporti con gli organi di stampa e mezzi di comunicazione in genere attinenti ad Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate sono autorizzati dall'Amministratore Delegato e avvengono esclusivamente per il tramite dell'Investor Relator. L'Investor Relator verifica preventivamente, coordinandosi con l'Amministratore Delegato, che le informazioni agli organi di stampa e mezzi di comunicazione in genere siano fornite compatibilmente con la normativa di riferimento in merito alla comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate.

11. Ritardo della diffusione di Informazioni Privilegiate

11.1 La diffusione dell'Informazione Privilegiata può essere ritardata, a condizione che la Società rispetti i tre seguenti requisiti:

- 1) abbia un legittimo interesse a non diffondere una Informazione Privilegiata,
- 2) tale decisione non sia idonea a fuorviare il mercato, e
- 3) assicuri la riservatezza della stessa, anche attraverso il rispetto delle norme di comportamento di cui al precedente paragrafo 5.

Al fine di preservare la riservatezza dell'informazione, la Società richiede a ciascun consulente in possesso di Informazioni Privilegiate la sottoscrizione di un accordo di riservatezza, secondo il modello sub Allegato IV.

L'Amministratore Delegato:

- (i) valuta le circostanze indicate sub 1) e 2)
- (ii) decide se ritardare la comunicazione,
- (iii) individua le ragioni del ritardo,
- (iv) sovrintende alla redazione del rapporto sul ritardo di cui al successivo paragrafo 11.3 e alla trasmissione dello stesso alla CSSF mediante utilizzo del mezzo elettronico da questa indicato, che comprenda (a) i dati societari completi della Società, con indicazione della ragione sociale completa; (b) l'identità del soggetto notificante con indicazione di nome, cognome e posizione ricoperta presso la Società; (c) gli estremi di contatto del soggetto notificante, con indicazione dell'indirizzo di posta elettronica e del numero di telefono professionali; (d) identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione, con indicazione del titolo dell'annuncio divulgativo, del numero di riferimento (ove assegnato dal sistema usato per divulgare le Informazioni Privilegiate), la data e l'ora della comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico; (e) la data e l'ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata; e (f) l'identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico, e
- (v) decide il momento in cui procedere alla diffusione dell'Informazione Privilegiata, anche avuto riguardo ad eventuali rumors di mercato al fine di garantire il rispetto del requisito sub (2).

(a) *Interesse legittimo*

Si presume la sussistenza di un legittimo interesse al ritardo, in via esemplificativa e non esaustiva, nei casi in cui:

- (i) sussista la pendenza di trattative che potrebbero essere pregiudicate dalla comunicazione al pubblico,
- (ii) la stabilità finanziaria della Società è in grave e imminente pericolo e la comunicazione immediata delle Informazioni Privilegiate potrebbe pregiudicare il risanamento finanziario della Società medesima,
- (iii) le decisioni prese o i contratti stipulati da un organo che necessitano dell'approvazione di un altro organo,
- (iv) lo sviluppo di prodotti o invenzioni la cui comunicazione immediata potrebbe pregiudicare i diritti di proprietà intellettuale,
- (v) la decisione della Società di vendere o acquistare una partecipazione rilevante in altro emittente e
- (vi) una autorità ha subordinato l'autorizzazione di una operazione straordinaria all'adempimento di determinate condizioni.

(b) *Effetto fuorviante*

Il ritardo è considerato fuorviante per il pubblico, in via esemplificativa e non esaustiva, nei casi in cui l'Informazione Privilegiata oggetto del ritardo:

- (i) è significativamente differente da un precedente annuncio pubblico della Società su una questione alla quale l'Informazione Privilegiata si riferisce;
- (ii) ha ad oggetto il mancato raggiungimento degli obiettivi finanziari della Società o del Gruppo qualora tali obiettivi siano stati previamente pubblicamente annunciati;
- (iii) è in contrasto con le aspettative di mercato, qualora tali aspettative siano basate su segnali preventivamente dati dalla Società.

11.2 Ai fini del ritardo dell'Informazione Privilegiata la Società deve utilizzare strumenti tecnici che assicurino l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole (e.g. Microsoft Excel o Word o PDF oppure altro software fornito dal service provider) delle seguenti informazioni:

- (i) data e ora:
 - (a) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società;
 - (b) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
 - (c) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;
- (ii) l'indicazione dell'Amministratore Delegato quale soggetto responsabile:
 - (a) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;
 - (b) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo;
 - (c) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata;

- (d) della comunicazione all'autorità competente delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;
- (iii) prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni per il ritardo nella comunicazione e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:
 - (a) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre a quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;
 - (b) modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.

Quando la Società abbia ritardato la comunicazione di Informazioni Privilegiate, immediatamente dopo che le informazioni siano state comunicate al pubblico notifica tale ritardo alla CSSF, per il tramite del punto di contatto istituito presso di essa o da essa designato (*market.abuse@cssf.lu*), fornendo per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni per avvalersi del ritardo e usando il mezzo elettronico indicato dall'autorità competente¹.

11.3 Il Preposto redige il rapporto da trasmettere alla autorità competente. Il testo di avvenuto ritardo contiene le informazioni di cui al punto (iv) del paragrafo 11.1, illustra le modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al medesimo paragrafo nonché le motivazioni del ritardo.

12. Relevant Information List

12.1 La Società istituisce, o ha la facoltà di affidarne la cura a un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, la RIL che consenta un accesso agevole alle precedenti versioni e nella quale per ciascuna Specifica Informazione Rilevante è creata una sezione in cui sono iscritti tutti i soggetti che hanno accesso a tale Informazione.

12.2 Sono iscritti nella RIL tutti coloro che hanno accesso a Specifiche Informazioni Rilevanti e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle Specifiche Informazioni Rilevanti.

12.3 Il Preposto informa per iscritto i soggetti iscritti nella RIL, attraverso strumenti che garantiscano la verifica di ricezione e l'effettiva comprensione degli obblighi:

- (i) della avvenuta iscrizione nella RIL;
- (ii) all'aggiornamento o alla modifica dei dati inseriti nella RIL;
- (iii) alla cancellazione dal registro.

12.4 In coordinamento con l'Amministratore Delegato, il Preposto:

- (i) individua i soggetti da iscrivere nella RIL;
- (ii) aggiorna la RIL;
- (iii) provvede all'invio delle comunicazioni di cui al precedente paragrafo 12.3.

12.5 Possono avere accesso alla RIL l'Amministratore Delegato, i membri del Comitato, il Preposto o altri dipendenti o consulenti della Società che necessitino di prenderne visione per

¹ Le circostanze che dimostrano la sussistenza dei presupposti che legittimano il ritardo nella comunicazione di Informazioni privilegiate devono essere comunicate alla CSSF solo su richiesta di quest'ultima.

l'espletamento dei propri compiti o incarichi.

13. Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate

13.1 La Società istituisce, o ha la facoltà di affidarne la cura a un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, il Registro Insider.

13.2. Il Registro Insider è suddiviso in due distinte sezioni:

- Permanente: riguardante i soggetti che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate;
- Principale (occasionale): riguardante i soggetti che hanno accesso alle specifiche Informazioni Privilegiate valutate come tali caso per caso. Tale sezione è, pertanto, suddivisa in sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Privilegiata di volta in volta individuata dall'AD.

13.3 Il Preposto mantiene evidenza dei criteri adottati nella tenuta del Registro Insider e delle modalità di gestione e di ricerca dei dati in esso contenuti. Il Preposto assicura che il Registro Insider sia costantemente aggiornato.

13.4. Non appena individuato il carattere privilegiato dell'Informazione, l'Amministratore Delegato, con l'ausilio del responsabile della funzione aziendale dell'area ove l'informazione è stata generata comunica al Preposto – avvalendosi del Allegato I alla presente Procedura – l'identità delle persone che hanno accesso a tale informazione ai fini dell'iscrizione, nel Registro Insider.

13.5 Il Registro Insider riporta per ciascun iscritto:

- (i) l'identità, ossia: (a) le persone fisiche sono iscritte con l'indicazione del proprio nome e cognome (e cognome di nascita se diverso), data e luogo di nascita, residenza o domicilio ed indirizzo, numeri di telefono professionali e privati nonché di posta elettronica; (b) per le persone giuridiche, enti o associazioni professionali, sono indicati anche il nominativo e i dati di cui sopra di una persona fisica di riferimento;
- (ii) la ragione dell'iscrizione;
- (iii) la data e l'ora in cui l'iscritto ha avuto accesso all'Informazione Privilegiata; e
- (iv) la data di iscrizione.

13.6 Il Preposto (direttamente o per il tramite del soggetto che tenga il registro per conto della Società) aggiorna il prima possibile il Registro Insider indicandone la data e l'ora, in caso di:

- (i) istituzione di una nuova sezione - nell'ambito della Sezione Principale - conseguente alla creazione di una nuova Informazione Privilegiata;
- (ii) variazione delle ragioni dell'iscrizione di un soggetto già presente nel Registro Insider;
- (iii) iscrizione di un nuovo soggetto;
- (iv) identificazione dei soggetti che non hanno più accesso a Informazioni Privilegiate.

13.7 Il Preposto (direttamente o per il tramite del soggetto che tenga il registro per conto della Società) informa per iscritto i soggetti iscritti al Registro Insider attraverso strumenti che garantiscano la verifica di ricezione e l'effettiva comprensione degli obblighi:

- (i) della avvenuta iscrizione nel Registro Insider e, contestualmente, degli obblighi di legge e delle sanzioni applicabili in caso di violazioni;

- (ii) all'aggiornamento o alla modifica dei dati inseriti nel Registro Insider;
- (iii) alla cancellazione dal registro o alla chiusura di una specifica sezione nell'ambito di quella occasionale.

13.8 In occasione della prima iscrizione nel Registro Insider:

- (i) il Preposto invia (direttamente o per il tramite del soggetto che tenga il registro per conto della Società) a ciascun iscritto una comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro Insider, conforme al modello di cui all'Allegato II, richiedendo formalmente:
 - (a) la comunicazione dei dati personali di ciascun iscritto e
 - (b) la presa d'atto degli obblighi di legge connessi all'iscrizione nel Registro Insider e alle sanzioni applicabili in caso di violazioni.

Il Preposto (direttamente o per il tramite del soggetto che tenga il registro per conto della Società) invia a ciascun iscritto una comunicazione di avvenuta cancellazione dal Registro Insider, conforme al modello sub Allegato III.

- (ii) ciascun soggetto iscritto deve comunicare via e-mail alla Società di aver preso atto, tra l'altro, degli obblighi di legge connessi all'iscrizione nel Registro Insider e alle sanzioni applicabili in caso di violazioni.

In caso di mancata comunicazione della presa d'atto, l'iscritto s'intenderà comunque edotto dei contenuti della presente Procedura.

Nel caso in cui un Soggetto Obbligato (i) venga in qualsiasi modo in possesso di una Informazione Privilegiata o (ii) cessi di possedere una Informazione Privilegiata e non abbia ricevuto notifica dell'iscrizione nel Registro Insider o della relativa cancellazione – a seconda dei casi - tale Soggetto è tenuto ad informare il prima possibile il Preposto, il quale provvede (direttamente o per il tramite del soggetto che tenga il registro per conto della Società) immediatamente all'aggiornamento dello stesso.

13.9 La Società conserva i dati inseriti nel Registro Insider per i 5 anni successivi all'inserimento o all'aggiornamento degli stessi.

13.10 In coordinamento con l'Amministratore Delegato, il Preposto:

- (i) individua i soggetti da iscrivere nella RIL;
- (ii) aggiorna il Registro Insider;
- (iii) provvede all'invio delle comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi 13.7 e 13.8.

13.11 Possono avere accesso al Registro Insider i dipendenti o i consulenti della Società che necessitino di prenderne visione per l'espletamento dei propri compiti o incarichi, previa autorizzazione dell'Amministratore Delegato o del Comitato.

14. Sanzioni

14.1 Ferme restando le sanzioni prescritte dalla normativa applicabile in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, le disposizioni della presente Procedura sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai Soggetti Obbligati.

14.2. I Soggetti Obbligati nonché tutti soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'implementazione della presente Procedura e di attività che vi afferiscono sono tenuti al rispetto della disciplina normativa e regolamentare pro tempore vigente in materia e/o degli obblighi imposti dalla Procedura medesima nonché delle norme e dei principi di comportamento sanciti nel "Modello organizzativo,

di gestione e controllo" adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ("Decreto 231").

14.3 La violazione delle norme della presente Procedura potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto o dell'incarico e all'eventuale risarcimento dei danni.

14.4 In particolare, si segnala che la vigente legislazione europea in materia di reati finanziari sanziona le condotte illecite riconducibili a:

- *abuso di Informazioni Privilegiate*. Ai sensi dell'art. 8, si ha abuso di Informazioni Privilegiate quando una persona in possesso di Informazioni Privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di Informazioni Privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno Strumento Finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate. E' considerata, inoltre, condotta illecita anche quella di colui che, in possesso di Informazioni Privilegiate, raccomandi o induca un terzo: *i)* ad acquistare o cedere Strumenti Finanziari a cui tali informazioni si riferiscono; *ii)* cancellare o modificare un ordine concernente uno Strumento Finanziario.
- *comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate*. Ai sensi dell'art. 10 del MAR, si ha comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate quando una persona è in possesso di Informazioni Privilegiate e comunica tali informazioni ad un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione.
- *manipolazione del mercato*. Ai sensi dell'art. 12 del MAR, per manipolazione di mercato si intendono le seguenti attività:
 - l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che: (i) invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno Strumento Finanziario di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, o (ii) consenta, o è probabile che consenta, di fissare il prezzo di mercato di uno o più Strumenti Finanziari di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di Quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, a meno che la persona che un'operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta stabilisca che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una pratica di mercato ammessa in conformità al MAR;
 - l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più Strumenti Finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggiro o espediente;
 - la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonei a fornire, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno Strumento Finanziario di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni o che consentano, o è probabile che consentano, di fissare il prezzo di mercato di uno o più Strumenti Finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;
 - la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti

in relazione a un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.

ALLEGATO I²
Modello Iscrizione delle Persone Fisiche

Alla cortese attenzione di _____ in qualità di Responsabile del Registro

Con la presente vi preghiamo di voler iscrivere nel Registro di _____
(indicare società emittente obbligata alla tenuta del Registro)

il soggetto di seguito indicato.

Data in cui il soggetto ha avuto accesso all'informazione privilegiata³ / /

Ora in cui il soggetto ha avuto accesso all'informazione privilegiata : :

Nome Cognome			
Codice fiscale			
Data, luogo e provincia nascita	/		
Comune di Residenza – CAP - Prov			
Indirizzo di Residenza			
Nazionalità di Residenza			
Telefono fisso con interno/mobile aziendale			
Telefono fisso/mobile personale			
Indirizzo mail			

Causale di iscrizione (barrare la relativa casella e specificare i dati richiesti)

accesso ad Informazioni Privilegiate su base regolare **
 Aggregato *
 Carica/funzione

accesso ad Informazioni Privilegiate su base regolare-funzionale ***
 Aggregato *
 Carica/funzione

accesso ad Informazioni Privilegiate su base occasionale
 Codice Progetto

* Gruppo di riferimento/di appartenenza per i soggetti iscritti permanentemente nel registro

**Accesso alla totalità delle informazioni

***Accesso ad una parte soltanto delle informazioni sulla base della funzione ricoperta

Data e Luogo

Firma

² In caso di invio delle Informativa attraverso il software per la tenuta del Registro Insider di cui si avvale Acquirente Unico S.p.A., verrà utilizzato un modello sostanzialmente in linea con il presente allegato.

³ In caso di inserimento nella sezione accessi permanenti tale informazione coinciderà con data e ora iscrizione.

Modello Iscrizione delle Persone Giuridiche

Alla cortese attenzione di _____ in qualità di Responsabile del Registro

Con la presente vi preghiamo di voler iscrivere nel Registro di _____
 (indicare società emittente obbligata alla tenuta del Registro)

il soggetto di seguito indicato.

Data in cui il soggetto ha avuto accesso all'informazione / /

Ora in cui il soggetto ha avuto accesso all'informazione : :

Denominazione			
Forma giuridica			
Codice Fiscale/Partita Iva			
Data di costituzione			
Numero REA e Provincia REA			

Dati sede legale

Comune, CAP, provincia			
Indirizzo			
Stato			
Telefono –fax- indirizzo mail			

Rappresentante Legale / referente

Nome Cognome			
Codice fiscale			
Data, luogo e provincia nascita	/ /		
Comune di Residenza – CAP - Prov			
Indirizzo di Residenza			
Nazionalità di Residenza			
Telefono fisso con interno/mobile aziendale			
Telefono fisso/mobile personale			
Indirizzo mail			

Causale di iscrizione (barrare la relativa casella e specificare i dati richiesti)

accesso ad Informazioni Privilegiate su base regolare **
Aggregato *
Carica/funzione

accesso ad Informazioni Privilegiate su base regolare-funzionale ***
Aggregato *
Carica/funzione

accesso ad Informazioni Privilegiate su base occasionale
Codice Progetto

* Gruppo di riferimento/di appartenenza per i soggetti iscritti permanentemente nel registro

** Accesso alla totalità delle informazioni

*** Accesso ad una parte soltanto delle informazioni sulla base della funzione ricoperta

Data e Luogo _____ Firma _____

⁴ In caso di inserimento nella Sezione Permanente tale informazione coinciderà con data e ora iscrizione.

ALLEGATO II

Comunicazione Registro Insider

[Egregio Signore/Gentile Signora]

Facciamo riferimento alla Procedura in materia di informazioni privilegiate (la “**Procedura**”) approvata dal Consiglio di Amministrazione di Acquirente Unico S.p.A. (la “**Società**”) e a Lei precedentemente portata a conoscenza e messa a disposizione nella apposita sezione del sito internet della Società. I termini indicati nella presente comunicazione con lettera maiuscola, ove non diversamente definiti, avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel contesto della Procedura.

La informiamo che Lei è stato/a iscritto nel Registro Insider istituito dalla Società nella Sezione [Principale/ Permanente], in qualità di soggetto che ha accesso ad Informazioni Privilegiate relative a [•] [inserire dettagli delle Informazioni Privilegiate]. In tale qualità, Lei è soggetto/a alle restrizioni e agli obblighi descritti nella sezione “Preso d’atto” della presente comunicazione.

Come noto, infatti, la Società soggiace agli obblighi del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e dei relativi regolamenti delegati di attuazione (“**MAR**”). Il MAR e la Procedura richiedono che tutti i soggetti iscritti nel Registro Insider prendano espressamente atto degli obblighi di legge connessi all’iscrizione nel Registro Insider e alle sanzioni applicabili in caso di violazioni; allo stesso modo si deve procedere in occasione delle variazioni dell’iscrizione o nel caso di chiusura della stessa. In caso di mancata comunicazione della presa d’atto, il soggetto si intenderà comunque edotto dei contenuti della Procedura. A tal fine si rinvia alla sezione “Preso d’atto”.

Il MAR richiede che ciascun soggetto che ha accesso ad Informazioni Privilegiate deve obbligatoriamente comunicare alla Società i propri dati personali ai fini della corretta e completa tenuta e gestione del Registro Insider.

Specificamente, ciascun soggetto che ha accesso alle Informazioni Privilegiate deve obbligatoriamente comunicare alla Società – per mezzo del modulo allegato alla presente – i seguenti dati personali:

- a) Nome, cognome, cognome di nascita (se diverso dal cognome);
- b) Nome e indirizzo della società di appartenenza;
- c) Numero telefonico aziendale diretto e cellulare;
- d) Data di nascita;
- e) Codice fiscale;
- f) numero telefonico privato diretto e cellulare;
- g) Indirizzo di residenza completo, con indicazione di: via, numero civico, città, CAP e stato.

IMPORTANTE:

Alla luce di quanto sopra, ai fini di consentirci di registrare tutti i dati personali richiesti ai sensi del MAR e di adempiere agli obblighi in materia di market abuse, Le chiediamo di completare il modulo allegato alla presente (i “Dati Insider”) ed inviarlo, debitamente compilato, al seguente indirizzo di posta elettronica [•]

* * *

PRESA D'ATTO

Si prega di confermare di aver preso atto dei Suoi doveri in qualità di persona che ha accesso alle Informazioni Privilegiate mediante lettura e presa d'atto di quanto segue:

Lei è stato/[a] inserito/[a] nel Registro Insider istituito e gestito da Acquirente Unico S.p.A., ed avendo Lei accesso ad Informazioni Privilegiate, Le è, inter alia, vietato di:

- (i) Compiere per proprio conto, per conto della Società o per conto di qualsiasi altro soggetto, o raccomandare direttamente o indirettamente a terzi di compiere operazioni su Strumenti Finanziari cui le Informazioni Privilegiate si riferiscono. Tale divieto comprende anche l'eventuale cancellazione o modifica di un ordine concernente uno Strumento Finanziario cui le Informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che Lei entrasse in possesso delle Informazioni Privilegiate.
- (ii) Comunicare le Informazioni Privilegiate a qualsiasi altro soggetto, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio della Sua occupazione, professione o funzione sentito il parere dell'Amministratore Delegato.
- (iii) Pubblicare raccomandazioni d'investimento o qualsiasi altra documentazione concernente l'emittente in relazione al quale Lei è un soggetto che ha accesso ad Informazioni Privilegiate.

La violazione dei divieti in materia di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla vigente normativa.

IMPORTANTE:

La preghiamo di voler prendere atto dei sopra menzionati obblighi nonché della correttezza e dell'aggiornamento dei Suoi dati personali rispondendo alla presente e-mail "Ho preso atto".

* * *

In caso necessitate di qualsiasi chiarimento in merito al contenuto della presente comunicazione, Vi preghiamo di contattare [●].

Distinti saluti,

Acquirente Unico S.p.A.

Il Preposto

Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014R0596>

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/347:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0347>

NOME FIRST NAME	
COGNOME SURNAME	
COGNOME DI NASCITA – SE DIVERSO DAL COGNOME BIRTH SURNAME – IF DIFFERENT FROM SURNAME	
SOCIETÀ DI APPARTENENZA COMPANY NAME	
INDIRIZZO SOCIETÀ DI APPARTENENZA COMPANY ADDRESS	
NUMERO TELEFONICO AZIENDALE DIRETTO WORK DIRECT LINE NUMBER	
NUMERO TELEFONICO AZIENDA CELLULARE WORK MOBILE PHONE	
DATA DI NASCITA DATE OF BIRTH	
CODICE FISCALE NATIONAL IDENTIFICATION NUMBER	
NUMERO TELEFONICO PRIVATO DIRETTO PERSONAL HOME PHONE NUMBER	
NUMERO TELEFONICO PRIVATO CELLULARE PERSONAL MOBILE PHONE NUMBER	
RESIDENZA – VIA ADDRESS – STREET NAME	
RESIDENZA – NUMERO CIVICO ADDRESS – STREET NUMBER	
RESIDENZA – CITTÀ ADDRESS - CITY	
RESIDENZA – CAP ADDRESS – POST CODE	
RESIDENZA – STATO ADDRESS – COUNTRY	

[Luogo], --/--/----

ALLEGATO III⁵

Oggetto: Cancellazione dal Registro Insider

Egregio Signore / Gentile Signora

[•]

Conformemente a quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento (UE) 596/2014 e dal Regolamento di Esecuzione n. 347/2016 nonché dalla "Procedura in materia di informazioni privilegiate" di Acquirente Unico S.p.A. (la "**Società**"), La informo, in qualità di responsabile della tenuta e dell'aggiornamento del Registro Insider, che, in relazione alla Sua iscrizione nel Registro Insider della Società, in data [DATA REGISTRAZIONE CORRENTE], è stato cancellato dal Registro Insider essendo venuto meno il motivo dell'iscrizione, per: [MOTIVAZIONE CANCELLAZIONE]

Conseguentemente, i Suoi dati personali oggetto di trattamento (cognome, nome, codice fiscale, società di appartenenza, motivo dell'iscrizione nel Registro) saranno cancellati decorsi cinque anni dalla data sopra indicata.

La preghiamo di rispondere alla presente email per presa visione e accettazione scrivendo a Acquirente Unico S.p.A. al seguente indirizzo e-mail: [•].

Con i migliori saluti.

⁵ In caso di invio delle Informativa attraverso il software per la tenuta del Registro Insider di cui si avvale Acquirente Unico S.p.A., verrà utilizzato un modello sostanzialmente in linea con il presente allegato.

ALLEGATO IV

Impegno di Riservatezza

Il sottoscritto.....nella qualità di

dichiara:

- (i) di aver ricevuto e preso visione della **“Procedura in materia di informazioni privilegiate”** approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società;
- (ii) di aver compreso, accettato e di voler rispettare i principi e le regole di condotta contenute nonché di conformare il comportamento alle regole espresse nella Procedura, riconoscendo le responsabilità connesse alle violazioni di tali regole;
- (iii) di avere compiuta conoscenza degli obblighi che derivano dall'aver accesso a informazioni privilegiate e delle sanzioni stabilite per gli illeciti di abuso di informazione privilegiata previsti dalla normativa di volta in volta vigente.

Ciò premesso, s’impegna a trattare tutti i dati e le informazioni acquisite nel corso dell’attività lavorativa come riservate e a non rendere disponibili o comunque non divulgare a terzi e, comunque ad utilizzare esclusivamente per fini connessi all’esercizio della propria attività professionale e previo consenso della Società, in tutto o in parte tali dati e informazioni.

Tale impegno non comprende dati e/o informazioni che siano già di pubblico dominio e/o già diffuse e comunque già accessibili ai terzi.

Tale impegno avrà efficacia per tutta la durata del rapporto con la Società e per i 6 mesi successivi all’eventuale conclusione del suddetto rapporto professionale.

Data

Firma _____